



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

PROCEDURA PENALE
TRIBUNALE DEI MINORI
Giudice “specializzato”

Prof. Adabella Gratani



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Prima parte

1. NOZIONI FONDAMENTALI
2. TM Specializzato e NO SPECIALE
 - **OBBIETTIVI DEL PROCESSO**
 - Principi
3. TRIBUNALE dei MINORENNI
 - 14/18- ACCERTAMENTO ETA'
4. ACCERTAMENTO della PERSONALITA'
5. OBBLIGO DEGLI AVVISI : A CHI?

Seconda Parte

1. **ASCOLTO-ESAME-INTERROGATORIO**
2. SOSPENSIONE DEL PROCESSO
3. FORMULE DI PROSCIoglimento
3. GIP-GUP-GIUDICE DIBATT.
4. FERMO ARRESTO
5. MISURE CAUTELARI

Terza Parte

6. FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
7. INFORMAZIONI NELLE INDAGINI-
INUTILIZZABILITA'
8. RITI ALTERNATIVI- **DIVIETO RELATIVO**
 - 8.1 **NO PARTE CIVILE**
 - 8.2 **NO ALCUNI RITI PROCESS.**
9. UDIENZA PRELIMINARE-
CONSENSO E NON CONSENSO
10. UDIENZA DEL DIBATTIMENTO



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

→ TM specializzato – no speciale

Nozioni fondamentali

“Giudice Specializzato”
=giudice collegiale composto da giudici non togati esperti professionisti (psicologi, psichiatri infantili etc.)

E' istituito in ogni sede o sezione distaccata di Corte d'Appello

- Istituito nel 1934 *Regio Decreto Legge 20 luglio 1934, n. 1404.*
- D.P.R. 448/88, contiene le disposizioni per il processo penale a carico di minorenni
Dlgs 272/89, contenente le norme di attuazione di coordinamento e transitorie del DPR 448/88

Tripartizione delle competenze in penale, civile e amministrativa, struttura che tuttora permane.

Il T.M. ha competenza **in materia penale, civile ed amministrativa** nello spirito della realizzazione del migliore interesse del minore (v. Convenzione di New York del 1989 , ratificata dall'Italia con la Legge 176 del 1991, che ha statuito: “ In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente “ (art. 3, comma 1).



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

→ TM specializzato- no punire MA comprendere e sanare-educare

Nozioni fondamentali

- ❑ parte dall' assunto che un adolescente che commette reato
- ❑ non perde le proprie caratteristiche intrinseche evolutive di possibilità di cambiamento
- ❑ è soggetto di diritti
- ❑ Deve avere una seconda opportunità di potersi riscattare e non cristallizzare nel ruolo di deviante.

- ❑ **Sono imputabile i minori che hanno compiuto 14 anni ma non ancora 18, se hanno la capacità di intendere e volere.**
- ❑ **Capacità di intendere** è da "intendersi" come l'attitudine ad orientarsi nel mondo esterno con una percezione non distorta della realtà/ valutare le ripercussioni su terzi
- ❑ **Capacità di volere:** il potere di controllare gli impulsi ad agire/ scegliere in modo ragionevole ed in base a una concezione di valore.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

→ TM specializzato

Nozioni fondamentali

La filosofia del processo penale minorile ha come scopo

- il recupero del minore,
- la non stigmatizzazione del soggetto
- particolare attenzione alla tutela e alla riservatezza del ragazzo

Principi ispiratori sono:

- La minima offensività e quindi la residualità della pena? La non interruzione dei percorsi educativi in atto
- Esigenza rieducativa anziché punitiva
- Esigenza riparativa rispetto alla rottura relazionale – sociale, prodotta dal reato
- La personalizzazione del percorso di recupero.

Il principio di minima offensività

Il processo deve evitare che il contatto del minore con il sistema penale possa compromettere lo sviluppo armonico della sua personalità e l'immagine sociale con conseguente pericolo di marginalità.

- il vincolo per i giudici e gli operatori di non interrompere i processi educativi in atto
- per quanto possibile l'opzione a strumenti alternativi alle sanzioni penali detentive.

Il principio di residualità della detenzione

- la carcerazione = l'ultima e residuale misura da applicarsi (c.d. extrema ratio).
- misure tese a responsabilizzare il minore e a ridurre l'impatto costrittivo ed afflittivo, di modo che la detenzione (sia cautelare sia quale esecuzione della pena) sia limitata al caso in cui vi siano insopprimibili preoccupazioni di difesa sociale altrimenti non tutelabili.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

→ TM specializzato

Il principio di destigmatizzazione

riguarda **l'identità individuale** e **sociale** del minorenne, che si vuole proteggere il più possibile da processi di auto ed etero svalutazione.

Ne sono espressione le seguenti disposizioni:

- l'irrilevanza sociale del fatto;
- l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova;
- il divieto di diffondere le immagini e le informazioni sull'identità del minore;
- lo svolgimento del processo quando l'imputato è minorenne, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 33 comma 2, senza la presenza del pubblico,
- deroga al principio generale della pubblicità del processo penale (c.d. processo a porte chiuse);
- l'obbligo di eseguire notificazioni in maniera riservata;
- l'obbligo di adottare le opportune cautele nell'esecuzione di interventi restrittivi da parte della polizia giudiziaria.

Nozioni fondamentali

Il principio di adeguatezza

L'art. 1, comma 1, D.P.R. n. 448 del 1988

dispone che le misure siano: "*applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne*".

- misure idonee di riferimento alla situazione del minore: ambiente familiare, problematiche personali e percorso educativo passato od eventualmente in atto.
- Solo tenendo conto di questi elementi è possibile perseguire il fine educativo e di reinserimento sociale cui l'intero sistema tende.



→ TM specializzato- RIDUZIONE DEL DANNO DA PROCESSO

Nozioni fondamentali

Punto fondamentale è la riduzione del danno.

ELIMINARE L' effetto negativo che un comportamento sbagliato produce

- Non solo occorre correggere la condotta del minore
- MA OCCORRE ANCHE CHE IL PROCESSO
- eviti di nuocere"
- Fare il minor danno possibile ai giovani"
- evitare ogni torto inopportuno"

- Uno strumento per attuare la riduzione del danno è
- "L' Accompagnamento "del minore al processo

- Il minore ha diritto a un " suo processo"

La decisione deve essere proporzionata non solo alle circostanze e alla gravità del reato, ma anche alle condizioni del soggetto, tenendo conto delle sue condizioni di vita ambientali e familiari.



→ Tribunale Dei Minorenni

Accertamento sull'Età del minore -

art. 8 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

IN DUBIO PRO MINORE

I reati di competenza del GdP se commessi da minorene sono di competenza del Tribunale per i minorenni

Il Tribunale per i minorenni è competente a giudicare i reati altrimenti di competenza del giudice di pace se commessi da persona minore di età, ma deve in tal caso **irrogare le pertinenti sanzioni previste dal d.lgs. n. 274 del 2000**.

Cass penale sez. V, 02/03/2018, n. 15723 [Cass. Pen., sez. 05, del 26/04/2005, n. 22680](#) - [Cass. Pen., sez. 05, del 03/04/2013, n. 35247](#)



→ Tribunale Dei Minorenni

Accertamento sull'Età del minore -

art. 8 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

Quattordici anni- dubbi

- ❑ Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni in quanto, al di sotto di tale età, un soggetto non può essere considerato capace d'intendere e di volere.
- ❑ **Pertanto, in ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche d'ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.**

Minore Diciotto anni- dubbi

- ❑ Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato è previsto che il giudice possa disporre, anche d'ufficio, una **perizia**.
- ❑ Quando anche dopo la perizia permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.
- ❑ Nei confronti dei soggetti non imputabili che hanno posto in essere fatti previsti dalla legge come delitto e che risultino "pericolosi", tenuto conto della gravità del fatto, il giudice può disporre una misura di sicurezza.

IN DUBIO PRO MINORE

Quando il giudice ha dubbi circa la minore età dell'imputato deve trasmettere gli atti al Tribunale dei minorenni

Dal combinato disposto degli artt. 67 cod. proc. pen. e 8 del d.P.R. n. 448 del 1988, discende che la competenza per l'accertamento della minore età dell'imputato è **assegnata al giudice minorile quale giudice specializzato**; pertanto, il **dubbio** in tal senso, sorto innanzi alla magistratura ordinaria, impone la **trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni**, affinché inizi il relativo procedimento incidentale di accertamento sull'età, all'esito del quale o prosegue il procedimento principale con l'utilizzazione dell'attività processuale già svolta o deve procedersi ex novo davanti al tribunale minorile.

Cass.penale sez. II, 21/06/2017, n. 41934 [Cass. Pen., sez.06, del 22/01/2003, n. 22536](#) - [Cass. Pen., sez. 01, del 11/07/2007, n. 32810](#)



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Segnalazione da:

- **Servizi sociali**
- Genitori
- Terzi
- Persona offesa



alla Procura



Priorità:
reati più gravi e ragazzi più piccoli (14/15 anni)

Assegnazione del caso:

Assistente sociale e Psicologo (Responsabili del Procedimento)

TELEGRAMMA /
CONVOCAZIONE

Rivolto alla famiglia/
invito allargato

PRIMO/ **COLLOQUIO**


Accoglienza/ascolto/chiarzza

PROSECUZIONE
SETTING SEPARATI

Ass.Soc./genitori

Psicologo/adolescente

Servizi Sociali



obiettivo: accertamento della personalità
bilancio evolutivo

-ANALISI sulle facoltà maturative Intellettive, cognitive



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Mancato accertamento sulla personalità del minore

-art. 9 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

NULLITA' REGIME INTERMEDIO

L'omessa indagine sulla personalità del minore comporta una nullità che si considera sanata se non eccepita in appello

In tema di procedimento minorile, l'omissione da parte del giudice di primo grado dell'indagine sulla personalità del minore prevista **non integra una nullità assoluta, bensì una nullità a regime intermedio**, di cui all'art. 178, lett. c), c.p.p., che, se non eccepita nei motivi d'appello è sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p.

(Cass. penale sez. III, 15/11/2016, n. 46356 Cass. Pen n. 11884 del 1994)

Non può essere considerato un adempimento del PM la cui mancanza comporti la nullità di ordine generale sanzionata dall'[art. 178 c.p.p.](#), lett. b), che concerne l'iniziativa dello stesso nell'esercizio dell'azione penale.

L'indagine sulla personalità del minore ex art. 9, compete anche al giudice, e ove venga erroneamente omessa, il vizio di ordine procedurale, può valere ad integrare una nullità a regime intermedio ma non certo una nullità assoluta ed insanabile [ex art. 179 c.p.p.](#), comma 1“

(Cass pen sez. 3, n. 21615 del 29 maggio 2008 Cass. penale Sez. 4, n. 11884 del 12/10/1994 - dep. 24/11/1994, Jovanovic, Rv. 20040501).



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Nullità generale a regime intermedio per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio ai genitori esercenti potestà sul minore

L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio ai
genitori esercenti la potestà sul minore imputato e
l'omesso avviso al responsabile **dei servizi sociali**
non danno luogo a nullità assolute ed insanabili,
bensì integrano una nullità di carattere relativo.
Cass. penale sez. II, 14/07/2016, n.30958

NULLITA' REGIME INTERMEDIO

- ❑ Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore **infraquattordicenne, il giudice deve fissare l'udienza preliminare e darne avviso all'esercente la potestà genitoriale.**
- ❑ **La previsione contenuta nell'art. 26 del d.P.R. n. 448/888, secondo la quale la sentenza di non luogo a procedere può essere adottata "anche d'ufficio", non esclude l'applicazione dell'art. 31 del medesimo decreto, che impone l'instaurazione del contraddittorio).**

Cass.penale sez. III, 20/09/2016, n.

45441(Annulla con rinvio, G.i.p. Trib. Brescia, 04/02/2016) [Cass. Pen., sez. 05, del 22/06/2011, n. 35189](#) - Vedi anche: [Cass. Pen., sez. 05, del 25/11/2009, n. 49863](#) -

Obbligo di avvisi all'esercente la potestà

Se l'imputato è diventato maggiorenne prima dell'appello non è obbligatorio notificare la fissazione dell'udienza all'esercente potestà genitoriale

In tema di processo minorile, non vi è l'obbligo di notifica del decreto di fissazione dell'udienza d'appello all'esercente la potestà genitoriale, allorché l'imputato, minorenni al tempo della commissione del reato, sia divenuto maggiorenne prima della celebrazione del giudizio d'appello, in quanto, con il raggiungimento della maggiore età, egli acquisisce la piena capacità d'agire, con la conseguenza che, in tale ipotesi, l'omessa citazione dei genitori non influisce sulla validità del processo.

[Cass. Pen., sez. 02, del 24/10/2003, n. 4582](#) - In senso conforme: [Cass. Pen., sez. 06, del 19/10/2010, n. 6986](#) -



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Prima parte

1. NOZIONI FONDAMENTALI
2. TM Specializzato e NO SPECIALE
 - **OBBIETTIVI DEL PROCESSO**
 - Principi
3. TRIBUNALE dei MINORENNI
 - 14/18- ACCERTAMENTO ETA'
4. ACCERTAMENTO della PERSONALITA'
5. OBBLIGO DEGLI AVVISI : A CHI?

Seconda Parte

1. GIP-GUP-GIUDICE DIBATT.
2. FERMO ARRESTO
3. MISURE CAUTELARI
4. FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
5. INFORMAZIONI NELLE INDAGINI-
INUTILIZZABILITA'
6. ASCOLTO-ESAME-INTERROGATORIO

Terza Parte

1. UDIENZA PRELIMINARE-
2. **CONSENSO E NON CONSENSO**
3. RITI ALTERNATIVI- **DIVIETO RELATIVO**
 - 8.1 **NO PARTE CIVILE**
 - 8.2 **NO ALCUNI RITI PROCESS.**
4. UDIENZA DEL DIBATTIMENTO
5. FORMULE DI PROSCIoglimento



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

→ TM specializzato

Nozioni fondamentali

Gip- il solo magistrato togato

= competente per convalidare l'arresto, il fermo e l'accompagnamento a seguito di flagranza,

- ❑ può disporre l'applicazione di una misura cautelare.
- ❑ Può pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione
- ❑ e sulla richiesta di proroga delle indagini preliminari.

Gup-

un collegio con un togato e due onorari per l'udienza preliminare.

- ❑ competente per tutti i procedimenti pervenuti dal GIP/Pubblico Ministero con richiesta di rinvio a giudizio/giudizio abbreviato da immediato.

Dibattimento

un collegio di 4 giudici (due magistrati togati e due giudici onorari) per il dibattimento penale.

- ❑ competenza per tutti i procedimenti trasmessi dal GUP a seguito di decreto di rinvio a giudizio o dal GIP con richiesta di giudizio immediato.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Fermo e Arresto

(art.16-17 D.P.R. 448/1988)

Nozioni fondamentali

Arresto in flagranza

(art.16 D.P.R. 448/1988)

Gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere **all'arresto del minorente colto in flagranza** di uno dei delitti per i quali può essere disposta la misura della custodia cautelare.

Nell'avvalersi delle facoltà previste dal comma 1, gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minorente.

Fermo di minorente indiziato di delitto

(art.17 D.P.R. 448/1988)

E' consentito il fermo del minorente **indiziato di un delitto** per il quale può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.

Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorente (art. 18 D.P.R. 448/1988)

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorente **ne danno immediata notizia**

- al pubblico ministero** nonché
- all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale affidatario** e informano
- tempestivamente i servizi minorili** dell'amministrazione della giustizia.

- il minorente senza ritardo è **condotto** presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata -e ove, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero -presso l'abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione.
Il pubblico ministero può anche disporre che il minorente sia posto immediatamente in **libertà** quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Misure cautelari

(art.19 e ss. D.P.R. 448/1988)

Nozioni fondamentali

Nei confronti dell'imputato minorenni non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste tassativamente, vale a dire:

1. **prescrizioni,**
2. **permanenza in casa,**
3. **collocamento in comunità,**
4. **custodia cautelare.**

Sono misure limitative della libertà personale che il giudice, tenuto conto delle esigenze cautelari e dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto, può applicare nel corso del procedimento al minorenni imputabile.

La misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.

RIPETUTE E GRAVI VIOLAZIONI delle PRESCRIZIONI

imposte al minore con il collocamento in comunità va applicata la custodia cautelare- penitenziari minorili

(Cassazione penale sez. III, 04/05/2018, n. 38414 Annulla con rinvio, Trib.Min. Trieste, 26/02/2018)

Le misure cautelari, anche nel procedimento a carico di minorenni, non hanno mai effetti punitivi e/o rieducativi, mirando semplicemente a fronteggiare i "pericula libertatis" individuati dalla legge.

Idem Cass. Pen., sez. 05, del 19/02/2008, n. 13512 Cass. Pen., sez. 06, del 23/04/2009, n. 19784



Fase delle indagini preliminari

Nozioni fondamentali

La titolarità della direzione delle indagini nella fase delle indagini preliminari spetta al **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni**.

L'attività di ricerca della prova trova anche nel procedimento penale minorile la sua disciplina negli artt. 244 e ss. Cpp

- in materia di ispezioni,
- perquisizioni,
- sequestri,
- intercettazioni di conversazioni o comunicazioni,
- l'incidente probatorio (artt. 392 e ss. cpp.)

Salva l'ipotesi di richiesta al giudice per le indagini preliminari di emettere sentenza di proscioglimento per la irrilevanza del fatto,

l'attività d'indagine preliminare si conclude
o con la richiesta di archiviazione
(artt. 408, 411, 415 c.p.p.)
o con la richiesta di rinvio a giudizio
(artt. 416 e 417 c.p.p.)
o con la richiesta di giudizio immediato
(artt. 453 e 454 c.p.p.)



Fase delle indagini preliminari

Nozioni fondamentali

INFORMAZIONI DAL MINORE nelle INDAGINI DIFENSIVE

DIFENSORE

Articolo 391 bis comma 5 bis cpp

Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351 comma 1 ter, il **difensore**, quando assume informazioni da persone minori si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile.

Articolo 391 bis comma 6 cpp

Le dichiarazioni delle informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti, **non possono essere utilizzate.** La violazione di tale disposizione costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare

P.G.

Cassazione penale sez. III, 20/02/2018, (ud. 20/02/2018, dep. 22/05/2018), n.22754

È manifestamente infondata la questione costituzionale dell'art. 351, comma 1-ter, cod.proc. pen. in relazione all'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede la sanzione **dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal minore alla polizia giudiziaria senza la presenza di un esperto psicologo o psichiatra infantile,** come invece disposto dall'art. 391-bis, comma sesto, cod. pen. per quelle acquisite nel corso di investigazioni difensive.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

CONFERIMENTO col minore

ASCOLTO del minore

ESAME del minore

Nozioni
fondamentali

ASCOLTO DEL MINORE ART 56 COD. DEONT.

1. *L'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età **senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre** che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.*
2. *L'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.*
3. ***L'avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, Per assumere informazioni dalla stessa o Per richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all'atto, fatto salvo l'obbligo della presenza dell'esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.***

L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE DELLA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE DA SEI MESI A UN ANNO.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

CONFERIMENTO col minore

ESAME del minore

ASCOLTO del minore

Nozioni
fondamentali

L'esame dell'imputato è **condotto dal presidente**.
I giudici, il pubblico ministero e il difensore possono proporre al Presidente domande o contestazioni da rivolgere all'imputato. Si applicano le disposizioni dell'udienza preliminare in quanto compatibili. Il giudice anche qui ha la possibilità di adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne.

La preparazione dei **giudici all'ascolto**

Il codice etico dei giudici dei minori e della famiglia

- Colloca espressamente la capacità comunicativa **fra i doveri professionali del giudice minorile** prescrivendogli di adattare il linguaggio a livello di comprensione del minore, dell'adolescente e di tutte le altre persone coinvolte nel procedimento.»
- dovere del giudice minorile spiegare con chiarezza i motivi della decisione e farli comprendere al minore e agli adulti che ne hanno la responsabilità e la cura. Il giudice ha quindi il: «dovere morale di spiegare e di far capire le ragioni e il senso della decisione, non solo con una motivazione tecnico giuridica scritta, ma anche soprattutto con uno sforzo comunicativo personale.»



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Prima parte

1. NOZIONI FONDAMENTALI
2. TM Specializzato e NO SPECIALE
 - **OBBIETTIVI DEL PROCESSO**
 - Principi
3. TRIBUNALE dei MINORENNI
 - 14/18- ACCERTAMENTO ETA'
4. ACCERTAMENTO della PERSONALITA'
5. OBBLIGO DEGLI AVVISI : A CHI?

Seconda Parte

1. GIP-GUP-GIUDICE DIBATT.
2. FERMO ARRESTO
3. MISURE CAUTELARI
4. FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
5. INFORMAZIONI NELLE INDAGINI-
INUTILIZZABILITA'
6. ASCOLTO-ESAME-INTERROGATORIO

Terza Parte

1. UDIENZA PRELIMINARE-
2. **CONSENSO E NON CONSENSO**
3. RITI ALTERNATIVI- **DIVIETO RELATIVO**
 - 8.1 **NO PARTE CIVILE**
 - 8.2 **NO ALCUNI RITI PROCESS.**
4. UDIENZA DEL DIBATTIMENTO
5. FORMULE DI PROSCIoglimento



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Udienza preliminare

(artt. 31 e 32 D.P.R. 448/1988)

Fermo quanto previsto dagli articoli 420-bis e 420-ter cpp il giudice può

- disporre l'**accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso**.
- sentite le parti, può disporre l'**allontanamento del minorenne**, nel suo esclusivo interesse, durante l'assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalità.
- Dell'udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attività per il minorenne e all'esercente la responsabilità dei genitori.**
- In qualunque momento il giudice può disporre l'allontanamento dell'esercente la responsabilità dei genitori quando sussistono inderogabili esigenze processuali.
- Il minorenne, quando è presente, è sentito dal giudice.**

Nozioni fondamentali

Inammissibilità dell'azione civile

(ma consentito deposito di memorie da parte del difensore nominato della persona offesa, 90 CPP.)

La persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai fini ART90CPP



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Udienza preliminare

(artt. 31 e 32 D.P.R. 448/1988)

Nozioni fondamentali

Prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla **definizione del processo in quella stessa fase**, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato o se il consenso non è prestato ma siamo nell'ipotesi in cui

il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità.

Il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 cpp o per concessione del perdono giudiziale.

Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia **sentenza di condanna** quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva.

In tale caso la pena può' essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale.

Contro la sentenza di condanna e avverso le sentenze di non luogo a procedere con le quali è stata comunque presupposta la responsabilità dell'imputato l'imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone


Procedimenti speciali

-RITI ALTERNATIVI (art.25 D.P.R. 448/1988)

Nozioni fondamentali

□ Inapplicabilità di alcuni riti:

- vietato il patteggiamento (articolo 25 comma 1);
- NO PROCEDIMENTO PER DECRETO
- consentita l'oblazione
- SI ABBREVIATO (art. 438 -443 cpp)



Il giudizio direttissimo è percorribile solo se è possibile effettuare gli

- accertamenti sulla personalità del minore ex art. 9 del D.P.R. n. 448/1988
- e se è possibile garantire l'assistenza ex art. 12 del D.P.R. 448/1988.

Il pubblico ministero non può procedere

- al giudizio direttissimo o
- richiedere il giudizio immediato

nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Udienza dibattimentale

(art. 33 D.P.R. 448/1988)

Nozioni fondamentali

L'udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni è **tenuta a porte chiuse**,
ma l'imputato che abbia compiuto gli anni
sedici può chiedere che l'udienza sia pubblica.
La richiesta viene esaminata dal Collegio.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Formule di proscioglimento

(art.26 e ss. D.P.R. 448/1988)

Nozioni fondamentali

Si applicano quando il minorenni autore di reato non è imputabile oppure lo Stato non ha interesse a perseguirlo in quanto il suo comportamento non è significativo di una scelta strutturata in senso trasgressivo e il processo non può perseguire finalità educative.

- Non luogo a procedere per non imputabilità per i soggetti minori di quattordici anni**
- Non luogo a procedere per non imputabilità per incapacità di intendere e di volere, immaturità** La "capacità di intendere e di volere" in un minorenni non è mai presunta ma deve essere sempre dimostrata. La valutazione concerne l'accertamento della capacità del minorenni, al momento della commissione del fatto, di rendersi conto del significato antisociale del reato compiuto e di valutarne le conseguenze.
- Non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. NON APPLICAZ 131 BIS CP**
- Perdono giudiziale (art.167 cp)**



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

PROCEDURA PENALE
TRIBUNALE DEI MINORI
Giudice “specializzato”

Prof. Adabella Gratani

Grazie dell'attenzione